

POLIZZA N° 649.025.0000900027_INFORTUNI ISCRITTI SNALS

Descrizione del rischio

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

A PARZIALE DEROGA/INTEGRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD. PB.025.342, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) PERSONE ASSICURATE ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

L'Assicurazione è prestata a favore delle seguenti categorie di persone:

- **Personale scolastico in servizio iscritto allo SNALS** (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola), ossia il personale in servizio della scuola di ogni ordine e grado dipendente dallo Stato e dagli Enti pubblici o Privati, ed il personale in servizio dell'amministrazione scolastica;
- **Personale scolastico in quiescenza iscritto allo SNALS;**
- **Rappresentanti del Sindacato SNALS-CONFAL (R.S.U.).**

La garanzia opera per:

- **Personale scolastico in servizio iscritto allo SNALS**

gli infortuni subiti dagli Assicurati durante lo svolgimento attività professionali.

Rischio in itinere.

La garanzia è estesa agli infortuni che dovessero verificarsi durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto abituale dall'abitazione dell'Assicurato al luogo di lavoro e viceversa, comunque verificatisi entro un'ora dall'inizio o dal termine dell'orario di lavoro.

Tale estensione è valida a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività professionali oggetto dell'assicurazione ovvero per il rientro presso il luogo di destinazione al termine delle attività professionali stesse.

- **Personale scolastico in quiescenza iscritto allo SNALS**

gli infortuni subiti dagli Assicurati in qualità di trasportati su mezzi di trasporto pubblici, od in qualità di conducenti o trasportati di mezzi privati in conseguenza di incidenti da circolazione.

- **Rappresentanti del Sindacato SNALS-CONFAL (R.S.U.)**

gli infortuni subiti dagli Assicurati durante la partecipazione a sedute, riunioni, congressi convocati ed organizzati dallo SNALS-CONFAL, certificati mediante convocazione e verbalizzazione del sindacato, o mentre svolgono mansioni od incarichi connessi all'espletamento del loro mandato per conto del Contraente, comprese le partecipazioni a riunioni/incontri organizzati dal Dirigente Scolastico per le RSU della scuola.

Rischio in itinere.

La garanzia è estesa all'uso di ordinari mezzi di trasporto pubblico, nonché all'uso e guida di autovetture e motocicli privati esclusivamente se in stretta connessione allo svolgimento delle attività sopra descritte per conto del Contraente ed entro due ore dall'inizio o dal termine dello svolgimento dei lavori.

Tale estensione è valida a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto dell'assicurazione ovvero per il rientro presso il luogo di destinazione al termine delle attività stesse.

Per l'identificazione delle persone assicurate, si farà riferimento ai registri dei tesserati dello SNALS tenuti dal Contraente.

Limitatamente alla categoria "Personale Scolastico in servizio iscritto allo SNALS", per i Docenti Universitari si farà inoltre riferimento ai registri ed ai calendari ufficiali dell'Ente Universitario presso il quale il Docente presta servizio.

Per essere ammesso ai benefici di polizza, il Docente dovrà presentare un'autocertificazione accompagnata da una dichiarazione resa da un Legale Rappresentante dell'Ente Universitario, che si assumerà la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa.

2) GARANZIE PRESTATE E SOMME ASSICURATE.

Per ciascun Assicurato, la garanzia si intende prestata per le seguenti garanzie e somme assicurate:

- **Personale scolastico in servizio iscritto allo SNALS**

Caso Morte da Infortunio € 50.000,00

Caso Invalidità Permanente da infortunio € 125.000,00

Diaria da ricovero da infortunio € 26,00

- **Personale scolastico in quiescenza iscritto allo SNALS**

Diaria da ricovero da infortunio € 50,00

A deroga di quanto riportato sul simplo di polizza, la garanzia "Invalidità Permanente da infortunio" non è operante.

- **Rappresentanti del Sindacato SNALS-CONFAL (R.S.U.)**

Caso Morte da Infortunio € 50.000,00

Caso Invalidità Permanente da infortunio € 125.000,00

Diaria da ricovero da infortunio € 50,00

Rimborso Spese Sanitarie da infortunio € 2.500,00

3) LIMITE DI INDENNIZZO PER RISCHIO IN ITINERE.

Limitatamente alla categoria "Rappresentanti del Sindacato SNALS-CONFAL (R.S.U.)", in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e relativo al "rischio in itinere" che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'indennizzo dovuto dall'Impresa non potrà superare complessivamente l'importo massimo di € 1.500.000,00.

4) FRANCHIGIE PER INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE A SEGUITO DI INFORTUNIO.

Resta convenuto che l'indennizzo per Invalidità Permanente Parziale viene corrisposto sull'intero capitale assicurato comesegue:

- per Invalidità Permanente Parziale accertata di grado pari o inferiore al 3% della totale, non è dovuto alcun indennizzo;
- per Invalidità Permanente Parziale accertata di grado superiore al 3% ed inferiore al 15% della totale, l'indennizzo viene liquidato solo per l'aliquota di Invalidità Permanente eccedente il 3%;
- per Invalidità Permanente Parziale accertata di grado pari o superiore al 15% della totale, l'indennizzo viene liquidato senza applicazione di alcuna franchigia.

Qualora il grado liquidabile di Invalidità Permanente Parziale, tenuto conto anche di quanto disposto all'art. 8.2 in merito ai criteri di indennizzo in caso di condizioni fisiche o patologiche preesistenti, sia pari o superiore al 50% della totale, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo come se l'Invalidità Permanente fosse totale, pagando l'intera somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente.

5) DIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO.

La garanzia opera come segue:

- Personale scolastico in servizio iscritto allo SNALS

in caso di ricovero in Istituto di Cura, conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera pattuita, per ciascun giorno di ricovero, fino ad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo.

La garanzia è operante con applicazione di una franchigia pari a due giorni; l'indennità sarà corrisposta a decorrere dal 3° giorno di ricovero;

- Personale scolastico in quiescenza iscritto allo SNALS

In caso di ricovero in Istituto di Cura, conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera pattuita, per ciascun giorno di ricovero, fino ad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo;

- Rappresentanti del Sindacato SNALS-CONFALS (RSU)

in caso di ricovero in Istituto di Cura con o senza intervento chirurgico, conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera pattuita, per ciascun giorno di ricovero, fino ad un massimo di 90 giorni per ciascun infortunio e 180 giorni per anno assicurativo.

L'Impresa effettua il pagamento a ricovero ultimato, dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto ricovero e di copia della cartella clinica, fermo restando il disposto dell'art. 8.1 "Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi – documentazione da presentare" delle Condizioni di Assicurazione.

6) RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO

In conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini un ricovero con o senza intervento chirurgico, l'Impresa garantisce all'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata, il rimborso delle spese sostenute per: rette di degenza, onorari di medici e chirurghi, spese ospedaliere (accertamenti diagnostici, radioscopie, radiografie, esami di laboratorio), terapie fisiche prestate presso centri specializzati e semprechè prescritte dal medico curante, spese farmaceutiche.

Si intendono comprese anche le spese inerenti gli interventi di chirurgia plastica resi necessari per eliminare o contenere sfregi o deturpazioni di natura estetica fisiognomica, subiti in occasione di infortunio indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è altresì estesa al rimborso delle spese di trasporto dell'Assicurato infortunato all'Istituto di Cura esclusivamente con mezzi di pronto soccorso anche aerei, fino alla concorrenza di un ulteriore importo pari al 10% della somma assicurata.

Il rimborso viene effettuato dall'Impresa a guarigione clinica ultimata, dietro presentazione dei documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del farmacista, certificazioni e cartella clinica rilasciate dall'Istituto di Cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata come da art. 8.1 "Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi – documentazione da presentare" delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di ritardata denuncia, l'Impresa non rimborserà le spese relative al periodo anteriore al giorno della denuncia stessa.

La domanda per il rimborso delle spese sostenute, corredata dai documenti di cui sopra, deve essere presentata all'Impresa, a pena di decadenza, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e la degenza.

Il rimborso delle spese sostenute avverrà con applicazione di uno scoperto pari al 20%, con il minimo di € 100,00 per sinistro.

7) LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione opera per le persone di età non superiore agli 80 anni.

Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino successiva scadenza annuale di premio e cessa al compimento di detto termine.

DENUNCIA

Va presentata alla Segreteria Generale Snals tramite la Segreteria Provinciale, entro **20 giorni** dal sinistro, utilizzando l'apposito modello disponibile presso la Sede Provinciale Snals e deve esser corredata di tutta la documentazione necessaria.